N. 6-1/2023 P.U.

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato,

rilevato che [redacted] nato a [redacted], il [redacted], c.f. [redacted], rappresentato e difeso dagli avv.ti Lisiana Campo e Giuseppina Salafia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Caltagirone, Viale Europa n. 2/B, ha depositato, tramite l'Organismo di Composizione della Crisi di Caltagirone, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* art. 67 ss. CCIII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato nella relazione del Professionista nominato dall'OCC, dott.ssa Anna Pinelli, e dalla documentazione versata in atti, il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto, quanto alla valutazione dello stato di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, di doversi premettere che non è stata prodotta documentazione relativa ai redditi della compagna del debitore (come invece prescritto dall'art. 67 lett. e ccii secondo cui la domanda deve contenere anche l'elenco "*degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia*);

ritenuto che, nondimeno, la documentazione in atti possa ritenersi allo stato sufficiente ad effettuare una valutazione sommaria in ordine alla situazione economica del debitore, ai fini della delibazione di ammissibilità del ricorso, riservando ogni definitiva valutazione in sede di omologa all'esito dell'integrazione – di cui si dirà *infra* –;

ritenuto che, fermo quanto premesso, allo stato, risulta che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento *ex* art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie), emergendo dalla relazione dell'OCC in atti una disponibilità mensile, solo a far data dall'ottobre 2022, di circa € 400,00, calcolata al netto delle somme occorrenti per il mantenimento

Firmato Da: ORISCIONE PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a843ad5e608e50b02e607e6e6b7f

del nucleo familiare (composto dal ricorrente, dalla compagna convivente e da due figli minori) e il mantenimento della figlia avuta da una precedente relazione, quantificate in € 1.600,00, a fronte di debiti scaduti per totali € 152.790,42;

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati in allegato ad esso l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

rilevato che il Professionista nominato dall'OCC ha rappresentato che il debitore istante non ha mai presentato dichiarazione dei redditi e che, nondimeno, a far data dalla fine dell'anno 2020, sino all'assunzione avvenuta nell'ottobre 2022 lo stesso non ha svolto attività lavorativa, mentre per i periodi pregressi i redditi percepiti sono stati ricostruiti dall'OCC attraverso l'esame dell'estratto conto previdenziale;

rilevato che, in uno alle integrazioni di cui sopra, occorrerà che l'OCC riferisca puntualmente sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni dal ricorrente, potendo ai fini della sommaria delibazione di ammissibilità tenersi conto, allo stato, di quanto risultante dalla visura ipotecaria e catastale allegata al ricorso;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), come attestato dall'OCC;

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

rilevato che la proposta, come integrata in data 22/3/2023 in riscontro al decreto del 20/3/2023, mediante l'aumento degli importi versati dalla sorella del ricorrente, [redacted], prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;

Firmato Da: CRISCIONE PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1c8419cdf5f69e50b0c807e5f5b74

- il soddisfacimento nella misura dell'80% del creditore ipotecario, di modo che la somma complessivamente riconosciuta (€ 98.640,62) non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile vincolato a garanzia del credito, pari al prezzo base della vendita fissata per il 30/3/2023 (€ 96.187,50), con la precisazione che, ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria non rileva il valore dell'offerta minima;
- il soddisfacimento nella misura del 100% dei creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili;
- il soddisfacimento nella misura del 5% dei creditori chirografari;

rilevato che i tempi di esecuzione del piano proposto sono fissati in dieci anni dall'omologa (120 mesi);

rilevato, invero, che la rata mensile è composta da € 300,00 versati dal debitore (cfr. relazione dell'OCC allegata al ricorso) e € 737,50 versati da [redacted] (cfr. integrazione del 22/3/2023), per un totale di € 1.037,5 al mese (e, quindi, un totale importo offerto di € 124.500,00);

ritenuto che, pertanto, il piano dei pagamenti vada ulteriormente rimodulato;

ritenuto che le lacune riscontrate e le modifiche richieste non ostino alla delibazione di ammissibilità del ricorso e all'assunzione dei provvedimenti urgenti al fine di preservare l'esecuzione e la fattibilità del piano, fermo restando che i necessari chiarimenti e le integrazioni richieste andranno effettuate dall'istante, tramite l'OCC, prima di procedere alle comunicazioni e pubblicità indicate in dispositivo, di modo da consentire ai creditori il completo esame della proposta, e che si riserva l'assunzione di ogni determinazione sulle stesse in sede di omologa;

P.Q.M.

DISPONE l'integrazione della proposta entro giorni 15 come segue:

- allegazione di documentazione attestante i redditi percepiti da [redacted] come prescritto dall'art. 67 lett. e) ccii e integrazione della relazione in ordine alla congruità della quota di mantenimento spettante al solo ricorrente, tenuto conto che, al fine di individuare le somme necessarie per il mantenimento del debitore e della propria famiglia "*si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*" (cfr. art. 68, co 3, ccii);
- relazione sull'eventuale compimento da parte del ricorrente di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nei 5 anni anteriori al deposito della domanda, *ex* art. 67, lett. c, ccii;

Firmato Da: CRISCIONE PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1e949ad5e5e9e5b0e0e607e5e5b74

- rimodulazione del piano dei pagamenti come in parte motiva, tenendo conto della rata messa a disposizione dal ricorrente e dell'apporto di [redacted] e quindi dell'importo totale offerto;

DISPONE che le predette integrazioni vengano depositate nel termine assegnato nel fascicolo della procedura;

All'esito, visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE che la proposta e il piano, integrati come sopra, siano pubblicati, unitamente al presente decreto a cura dell'OCC, sul sito web di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

ORDINA che il presente decreto, la proposta e il piano, integrati come sopra, siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE:

- allo stato la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e segnatamente della procedura esecutiva n. 174/2012 R.G. Es. Imm.;
- allo stato il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;
- allo stato il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Caltagirone, 23/3/2023

IL GIUDICE

Dott.ssa Paola Criscione

Firmato Da: CRISCIONE PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1c949cdf5f9f5f6b2c607e9f6b74